



Avvocatura Generale dello Stato

Al 40545/18 (Avv. Urbani Neri Alessia)

Scade termine impugnazione: 22 febbraio 2022

Ecc.mo Consiglio di Stato

Ricorso in appello con cautelare

per

il Ministero dello sviluppo Economico (cf 80230390587) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cf. 80224030587 per il ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia ope legis,

appellante

contro

Associazione Promocultura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Siciliano (PEC: domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org)

appellato

e nei confronti di

T.L.S. Tele Liguria Sud, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in La Spezia Via Don Minzoni n. 64 (PEC: teleguriasud@ticertifica.it)

Appellato controinteressato

per la riforma previa sospensione

della sentenza del TAR Lazio n. 13313/21 notificata a mezzo pec il 22 dicembre 2021 in tema di impugnazione dei provvedimenti ministeriali del 2-3 luglio 2018 di diniego del contributo previsto



Avvocatura Generale dello Stato

per le emittenti locali a carattere comunitario per la Regione Calabria di cui al DPR 146/17 per l'anno 2016.

FATTO

L'Associazione Promocultura in data 15/12/2017 ha presentato la domanda per l'ammissione al contributo previsto per le emittenti locali ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 per l'anno 2016 per il marchio/palinese "Tua Channel", avente carattere comunitario nella Regione Calabria e diffuso con numerazione automatica 113 e per il marchio/palinese "Promovideo Gerace Network", avente carattere comunitario nella Regione Calabria e diffuso con numerazione automatica 97.

Alla suddetta procedura la Società, non avendo dichiarato dipendenti, partecipava per entrambi i marchi per la sola parte fissa del contributo come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a), determinato in esito alla graduatoria provvisoria, poi confermata anche in quella definitiva, nel valore di euro 10.676,43.

Con D.D. del 26.4.2018 veniva approvata la graduatoria provvisoria in cui l'Associazione Promocultura si collocava in posizione n. 70 con il marchio "Tua Channel" e in posizione n. 87 con il marchio "Promovideo Gerace Network", entrambi i marchi ammessi con riserva essendo oggetto di verifiche, ed entrambi per l'importo sopra indicato di euro 10.676,43 ciascuno.

In esito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, in data 27 aprile 2018, l'Associazione Promocultura chiedeva per il marchi "Tua Channel" e "Promovideo Gerace Network" chiarimenti sull'ammissione con riserva.



Avvocatura Generale dello Stato

Con note interlocutorie del 24.5.2018 l'Amministrazione forniva i chiarimenti richiesti evidenziando che dalla documentazione agli atti dell'ufficio risultava che per gli anni 2013, 2014, 2015, la Società per il marchio "Tua Channel" era stata esclusa dalle graduatorie CoReCom per l'attribuzione dei contributi di cui alla previgente normativa (Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e DM n. 292/2004) per non avere presentato la domanda di ammissione alle provvidenze di cui all'art. 7 del D.lgs n. 323/1993, convertito dalla L. 422/1993, richiesto dall'art. 6, comma 2, lett. d) D.M. 292/04. Sebbene la Società avesse dichiarato nella domanda di averla presentata.

Considerato che l'art. 4, comma 3, del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, che disciplina la nuova normativa in materia di attribuzione dei contributi a partire dall'anno 2016, ha previsto l'esclusione nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati dal Ministero, emerga "*...la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo (...)*", l'Amministrazione ha ammesso con riserva i marchi "Tua Channel" e "Promovideo Gerace Network". Dalle delibere CoReCom Calabria di esclusione dai contributi per le annualità 2013, 2014, 2015 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa dall'Associazione Promocultura per il marchio Tua Channel secondo cui l'emittente dichiarava "*...di avere presentato, presso il Dipartimento e l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri, domanda di ammissione per l'anno precedente a quello cui si riferisce il bando alle provvidenze di cui*



Avvocatura Generale dello Stato

all'art. 7 del D.lgs n. 323/1993, convertito dalla L. 422/1993, richiesto dall'art. 6, comma 2, lett. d) D.M. 292/04...".

Sulla base di tale motivazione l'Amministrazione ha avviato il procedimento di dichiarazione di inammissibilità invitando l'Associazione a fornire controdeduzione entro 15 giorni.

Con controdeduzione del 29 maggio 2018 l'Associazione Promocultura rappresentava, per i marchi "Tua Channel" e "Promovideo Gerace Network...", con note separate ma di pari contenuto *"...di avere inoltrato regolare domanda editoria per la sola testata Promovideo Gerace Network..."* e con l'avvento del digitale terrestre *"...Tua Channel è divenuto Fornitore di contenuti ottenendo un proprio LCN e si è provveduto a registrare la testata giornalistica ed a inoltrare regolarmente le domande editorie anche per quest'ultimo..."*.

Con successive note l'Associazione Promocultura per i marchi "Tua Channel" e "Promovideo Gerace Network..." trasmetteva atto notorio in cui chiede *"l'erogazione del contributo per il solo marchio/palinsesto Promovideo Gerace Network"*.

Con D.D. del 2.7.2018 veniva approvata la graduatoria definitiva in cui l'Associazione Promocultura, sciolta la riserva, veniva esclusa per entrambi i marchi "Tua Channel" e "Promovideo Gerace Network", come da note del 2-3.7.2018, oggetto di impugnazione.

Come riportato in detti provvedimenti l'Associazione Promocultura per entrambi i marchi "Tua Channel" e "Promovideo Gerace Network" è stata esclusa dalla procedura per l'attribuzione dei contributi alle emittenti televisive operanti in ambito comunitario per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R.



Avvocatura Generale dello Stato

23 agosto 2017, n. 146 recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, per la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell’ambito delle procedure per la concessione dei benefici ai sensi della previgente disciplina per il marchio “Tua Channel”. (L.448/1998).

Promuoveva, quindi, ricorso al TAR Lazio l’emittente in epigrafe deducendo l’illegittimità degli atti amministrativi, non contenendo le domande presentate alcuna dichiarazione non veritiera e rilevando, comunque, che per il marchio “Promovideo” aveva comunque diritto al contributo, avendo partecipato al triennio precedente alle graduatorie per l’assegnazione del contributo radiotelevisivo.

Si costituiva il Ministero, ribadendo la correttezza della esclusione dalla procedura dell’emittente di assegnazione dei contributi radiofonici, atteso che la normativa in esame prevede l’esclusione dalla graduatoria delle emittenti che presentino dichiarazioni mendaci, indipendentemente dalla produzione della singola domanda che viene presentata per il singolo marchio/palinsesto.

Integrato il contraddittorio con le altri emittenti in graduatoria, il TAR Lazio con sentenza n. 13313/21 accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo l’illegittimità della esclusione per il solo programma “Tua Chanel”, ma non per il marchio “Promovideo”,



Avvocatura Generale dello Stato

attesa la veridicità della sua partecipazione alle gare per l'assegnazione del contributo radiofonico nel triennio precedente.

Detta decisione è erronea e va riformata sulla base del seguente

MOTIVO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 3 del DPR 146/17

Il TAR Lazio, con motivazione assai laconica, ha parzialmente accolto il ricorso avversario, riconoscendo il diritto dell'emittente ad essere inclusa nella graduatoria per l'assegnazione del contributo radiofonico per il solo marchio "Promovideo", ma non per il palinsesto "Tua Chanel", attesa la non veridicità della dichiarazione resa, come da comunicazione del CORECOM, non confutata dalla controparte. Pertanto, non risultando solo per il programma "Tua Chanel" la presentazione nel triennio anteriore di alcuna domanda per ottenere beneficio contributivo, il giudice amministrativo ammetteva alla procedura l'emittente per il solo marchio "Promovideo", accogliendo così la domanda subordinata di controparte.

Si legge in motivazione: *Deve ritenersi, dunque, che mentre la dichiarazione di rigetto della domanda di "Tua Channel" (prot. n. 79868) risulta essere correttamente motivata alla luce delle pregresse esclusioni dalle tre precedenti graduatorie concernenti i medesimi benefici, non adeguatamente motivata risulta essere, all'opposto, la dichiarazione di rigetto della domanda di "Promovideo" (prot. n. 79865) che, invece, nelle precedenti*



Avvocatura Generale dello Stato

graduatorie è stata sempre inserita e rispetto alla quale non si evince alcuna dichiarazione mendace o comunque non veritiera resa al momento della presentazione delle relative domande di ammissione ai benefici.

2. Come richiesto in via subordinata dalla ricorrente, dunque, per le ragioni sopra espresse, il ricorso deve essere accolto con riguardo alla sola nota di esclusione della domanda di “Promovideo”, prot. n. 79865 del 3 luglio 2018, che, conseguentemente deve essere annullata per difetto di motivazione e per erroneità dei presupposti, unitamente al decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2016 adottato il 2 luglio 2018, nella parte in cui non ha incluso la domanda di “Promovideo”, mentre deve essere respinto relativamente alla nota di esclusione di “Tua Channel”, prot. n. 79868 del 3 luglio 2018 perché infondato.”

Palese è l'erroneità della sentenza

L'art. 4 del DPR 146/17, nell'indicare i requisiti di ammissione alla misura di sostegno, prevede al comma 3 che **3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dal Ministero, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo, anche ai sensi della previgente disciplina e, qualora si tratti degli stessi soggetti che svolgono anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile, che risultino in**



Avvocatura Generale dello Stato

regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.

Ebbene, dalla lettura della norma emerge che la causa di esclusione dal godimento del contributo radiofonico per la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni dell'ultimo triennio va riferita ai “ *soggetti beneficiari di cui all'articolo 3*” ossia all'emittente radiofonica e non al singolo marchio per cui viene presentata la domanda.

In tal senso, la presentazione di dichiarazioni mendaci da parte di un'emittente comporterebbe l'automatica esclusione dalla fruizione del contributo per la radiofonia, non potendosi premiare soggetti giuridici che tengono comportamenti scorretti e non improntati alla buona fede, indipendentemente dalla circostanza che per alcuni marchi la domanda di ammissione al contributo non contenga dichiarazioni mendaci.

Difetta, quindi, l'Associazione Promocultura del requisito soggettivo di ammissione alla procedura di assegnazione del contributo radiofonico per l'annualità 2016, avendo reso dichiarazione non veritiera riguardo il palinsesto “Tua Channel”, come accertato dal CORECOM e non documentalmente confutato da controparte, che nulla ha depositato in giudizio per smentire la circostanza di fatto, pure accertata dal TAR Lazio, della mancata presentazione di domande di partecipazione nel triennio precedente.

Erra il TAR Lazio nel concedere l'ammissione alla procedura selettiva per il marchio “Promocultura”, risultando che l'emittente ha presentato per il triennio precedente la domanda di partecipazione, in quanto la causa di esclusione si riferisce alla



Avvocatura Generale dello Stato

società in sé e non al singolo marchio/palinese, considerato altresì che la normativa in esame, e nello specifico l'art. 3, quando ha inteso riferire un requisito di ammissione al singolo marchio/palinese, lo ha fatto espressamente. Così, nella lettera A del citato art. 4 del DPR 146/17, il legislatore ha specificato che il numero di dipendenti - compresi i giornalisti, in regola con i contributi previdenziali, assunti a tempo determinato/indeterminato o part-time - da considerare ai fini dell'ammissione al beneficio economico si riferisce al singolo marchio/palinese per cui l'emittente presenta la domanda, chiedendo la relativa misura di sostegno. Ne deriva che laddove tale specificazione manca, come nella fattispecie, riferendosi il legislatore ai " *soggetti beneficiari di cui all'articolo 3*", non può che considerarsi il comportamento generale tenuto dall'emittente. D'altronde, essendo i contributi radiofonici norme agevolative, le norme regolatrici hanno carattere eccezionale ed esigono un'esegesi ispirata al "criterio di stretta interpretazione" e non ammettono interpretazioni analogiche estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste

Pertanto, avendo la società intimata presentato una domanda, anche se per un solo marchio, contenente una dichiarazione mendace la stessa va esclusa dalla procedura per l'erogazione dei contributi di sostegno da parte dello Stato.

SULLA ISTANZA CAUTELARE

In relazione all'istanza cautelare, si rileva la sussistenza dei requisiti del "*fumus boni juris*" e del "*periculum in mora*".



Avvocatura Generale dello Stato

Con specifico riferimento al c.d. *fumus*, ci si riporta a quanto sopra dedotto, ed in particolare alla corretta interpretazione della nuova disciplina che regola la concessione dei contributi (art. 4 comma 3 DPR 146/17), che considera la non veridicità delle dichiarazioni rese nell'ultimo triennio con riferimento al singolo soggetto giuridico e non ai marchi/programmi ad esso riferiti.

Quanto, poi, al c.d. *periculum in mora*, occorre rilevare il grave e irreparabile pregiudizio che subirebbe l'amministrazione dall'esecuzione dell'impugnata sentenza, dovendo provvedere alla revisione di una graduatoria ormai chiusa da diverso tempo, e rideterminare la misura degli indennizzi, recuperando, per effetto della maggiore somma che dovrebbe venire assegnata alla società intimata, le diverse somme in eccedenza erogate alle altre emittenti, con ingente ed inutile dispendio di attività amministrativa, qualora il presente appello venisse accolto.

Al contrario, parte avversa subirebbe un limitato danno di carattere puramente economico, che ben può attendere la definitività del giudizio, non risultando all'attualità elementi pregiudizievoli tanto gravi ed irreparabili in conseguenza della mancata immediata esecuzione della sentenza, impeditivi della prosecuzione dell'attività d'impresa, attesa anche la natura del contributo in esame, volto ad incentivare il settore radiofonico, che, come qualsiasi attività imprenditoriale ricerca nel mercato il suo provento per continuare ad esercitare.

Tutto ciò premesso, il Ministero dello Sviluppo Economico in persona del Ministro, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le proprie



Avvocatura Generale dello Stato

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato, previa sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di primo grado, annullare la decisione in epigrafe con ogni ulteriore statuizione in ordine alle spese dei due gradi di giudizio.

Roma, 1 febbraio 2022

Alessia Urbani Neri
Avvocato dello Stato